



COMUNE DI
SERRAVALLE PISTOIESE

VIA GARIBALDI 50 – SERRAVALLE PISTOIESE
Tel. 0573 9170 – Fax. 0573 51064
e-mail: amministrazione@comune.serravalle-pistoiese.pt.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 13 del 02/05/2023

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) - MODIFICA.

L'anno 2023, il giorno 02 del mese di Maggio alle ore 21:08 , nella SALA CONSILIARE DEL PALAZZO COMUNALE DI CASALGUIDI, alla Prima convocazione che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	LUNARDI PIERO	X		10	AGOSTINI STEFANO	X	
2	BARDELLI ROBERTO	X		11	SHKURTAJ XHULIANO	X	
3	GORBI FEDERICO	X		12	LA PIETRA PATRIZIA	X	
4	BRUSCHI MAURIZIO GIUSEPPE	X		13	CIONI SANDRO	X	
5	VETTORI BENEDETTA		X	14	BENINI CATERINA	X	
6	GARGINI ILARIA	X		15	ROMAGNOLI FRANCESCO	X	
7	CHITI SILVIA	X		16	BARBASSO SILVANO	X	
8	LOTTI ELISA	X		17	BASETTI ANDREA	X	
9	GARGINI LUIGI	X					

ASSEGNATI: 17 IN CARICA: 17
PRESENTI: 16 ASSENTI: 1

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sig. Roberto Bardelli nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, il quale gestisce la seduta mediante strumentazione informatica.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa Vera Aquino.

Scrutatori nominati per la presente seduta i Sigg Consiglieri: Agostini Stefano, La Pietra Patrizia, Barbasso Silvano

La seduta è: Pubblica

La trascrizione degli interventi verrà riportata nella trasposizione del file audio della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, commi dal 641 al 668, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i., che ha istituito nell'ambito dell'imposta unica comunale (IUC), la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che, per quanto di interesse ai fini della presente deliberazione, testualmente dispone *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:

- nr. 39 del 06.06.2014 con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti - TARI;
- nr. 29 del 11.04.2016 con la quale è stato modificato il "Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti - TARI;
- nr. 18 del 28.02.2018 con la quale è stato modificato il "Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti - TARI;
- nr. 41 del 20.06.2019 con la quale è stato modificato il "Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti - TARI;
- nr. 25 del 30.04.2020 con la quale è stato modificato il "Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti - TARI;
- nr. 35 del 28.06.2021 con la quale è stato modificato il "Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti - TARI;

Visti e richiamati:

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che gli Enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei tributi di loro competenza entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

- l'art. 3, comma 5quiquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dal comma 11 dell'art. 43 del decreto legge n. 50/2022 approvato il 2 maggio, il C.D. "DECRETO AIUTI" che dispone che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. La stessa norma stabilisce anche che, nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia

prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincida con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. E ancora, che in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

- l'articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

- l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno;

- l'art. 1, comma 775 della Legge 197 del 29/12/2022 che differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 al 30 aprile 2023;

Dato atto che dal combinato disposto dell'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 3, comma 5sexiesdecies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, il regolamento per l'applicazione della TARI deve essere approvato entro il 30 aprile del corrente anno;

Dato atto altresì che con decreto del Ministero dell'Interno del 19 Aprile 2023 è stato differito al 31 Maggio 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato che a norma:

- dell'art. 13, comma 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successivamente modificato e integrato, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- dell'art. 13 comma 15-ter del citato decreto-legge n. 201/2011, dall'anno d'imposta 2020, le delibere di approvazione o modificazione dei regolamenti tributari acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale, a condizione che essa avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce, con invio, da parte del Comune, al Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 14 ottobre;

Visto l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il quale sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di

esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Vista la delibera di ARERA 18 gennaio 2022, n. 15/2022, "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)", in particolare, l'allegato A della stessa deliberazione;

Considerato che il comma 2.1 dell'allegato alla suddetta delibera stabilisce che "sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel presente TQRIF tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, relativamente agli utenti domestici e non domestici del servizio medesimo";

Preso atto che il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani ha previsto l'introduzione di un insieme di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, al fine di far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica;

Rilevato che ARERA ha definito quattro schemi regolatori con obblighi di servizio e standard generali di qualità differenziati in relazione allo schema regolatorio di appartenenza individuato dall'Ente territorialmente competente sulla base del livello qualitativo di partenza di ciascuna gestione, determinato in ragione delle prestazioni previste nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigenti;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Serravalle Pistoiese è presente e operante l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATO Toscana Centro" (Autorità di ambito territoriale ottimale), ente di governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e dalla legge regionale toscana n. 69/2011, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Ricordate:

- la determinazione del Direttore Generale di ATO Toscana Centro n. 49 del 28.03.2022 avente ad oggetto "Art. 3 della Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF. Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti. Individuazione dello schema regolatorio delle gestioni presenti nell'Ambito Territoriale Ottimale Toscana Centro.", in cui si approvano gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica individuando per tutte le gestioni presenti nell'ambito territoriale Toscana Centro il posizionamento nello Schema IV (Livello qualitativo avanzato) della matrice degli schemi regolatori del TQRIF; in particolare, si evidenzia che l'analisi dei Contratti di servizio delle Carte della qualità e dei Regolamenti comunali ha mostrato come, in tutte le gestioni dell'ambito Toscana Centro, larga parte degli obblighi individuati dal TQRIF siano già previsti, sia in riferimento agli obblighi di qualità contrattuale, sia a quelli di qualità tecnica, pertanto, tutte le 65 gestioni hanno in essere obblighi che le collocano al livello qualitativo avanzato (quadrante IV);

- la deliberazione assembleare di ATO Toscana Centro n. 18 del 30/09/2022 con cui è stata approvata la Carta della Qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani prevista dal TQRIF;

Ritenuto quindi opportuno procedere a modificare il Regolamento comunale per l'applicazione della Tari, a seguito della delibera di Arera del 18 gennaio 2022, n. 15/2022, "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)", recepito dalla Carta della Qualità adottata da ATO Toscana Centro, per adeguare il regolamento comunale alla regolazione dell'Autorità;

Considerato che a seguito del riesame del regolamento TARI effettuato per apportare le modifiche di cui sopra, si è riscontrata la necessità di procedere all'aggiornamento/correzioni di alcuni ulteriori articoli;

Rilevata pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, la necessità di adeguare l'attuale testo regolamentare TARI apportando le modifiche di seguito indicate:

- **art. 1** "Oggetto del Regolamento" : è stata aggiunta la nuova normativa;
- **art. 6** "Presupposto per l'applicazione del tributo" : è stata rimossa la lettera b) del comma 3 poiché è la stessa del comma 2, lettera b), dell'art. 8;
- **art. 8** "Esclusioni" : sono stati rinumerati i commi;
- **art. 11** "Superficie degli immobili" : è stata aggiornata la normativa;
- **art. 13** "Determinazione della tariffa" : è stata aggiornata la normativa e la data del termine di approvazione degli atti;
- **art. 21** "Tributo giornaliero" : al comma 4 è stata modificata la procedura per la presentazione della dichiarazione temporanea; al comma 5 sono stati corretti gli articoli a cui si fa riferimento;
- **art. 22** "Tributo provinciale" : è stato aggiunto il termine di pagamento;
- **art. 23** "Riduzione per le utenze domestiche" al comma 1 è stata aggiunta la lettera c) che riguarda la riduzione per i pensionati residenti all'estero;
- **art. 25/bis** "Agevolazioni per avvio al recupero dei rifiuti urbani" : in base alla nuova normativa, al comma 2 è stato modificato il termine entro cui le utenze non domestiche di nuova apertura o di subentro, devono presentare la domanda per l'adesione al servizio privato di raccolta dei rifiuti, ed al comma 4 è stata modificata la durata della facoltà di uscita dal servizio pubblico come stabilito dalla normativa;
- **art. 26** "Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio" : è stato precisato che la distanza dal più vicino punto di conferimento, non riguarda la campana del vetro;
- **art. 29** "Obbligo di dichiarazione" : è stato aggiunto che la dichiarazione del tributo corrisponde alla richiesta di attivazione del servizio, come previsto dalla deliberazione di Arera nr. 15/2022;
- **art. 30** "Contenuto e presentazione della dichiarazione" in base alla nuova normativa sono stati adeguati: il contenuto e le modalità di presentazione della dichiarazione di inizio, variazione o cessazione dell'utenza ed il termine perentorio entro cui vanno effettuate tali dichiarazioni;
- **art. 31** "Poteri del Comune" : è stato modificato, da 30 a 60 giorni, il termine per la risposta da parte del destinatario per le richieste di esibizione, trasmissione di atti o documenti, risposte a questionari e simili;

- **art. 32** "Accertamento" : al comma 2 è stato aggiunto che l'avviso di accertamento costituisce titolo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari; al comma 3 sono state stabilite le modalità di rateizzazione dei pagamenti degli avvisi di accertamento;

- **art. 33** "Sanzioni" : il comma 1 è stato sintetizzato facendo solo riferimento alla normativa; al comma 5, il termine per "ricorrere alle commissioni tributarie" è stato sostituito con "la proposizione del ricorso";

- **art. 34** "Riscossione" : è stata prevista la possibilità di accedere al beneficio della rateazione delle singole rate annualmente stabilite, in considerazione delle condizioni economiche dell'utente e dell'importo richiesto;

- **art. 36** "Rimborsi" : come previsto dalla normativa, è stato modificato il termine per l'erogazione dei rimborsi da 180 giorni solari a 120 giorni lavorativi;

- **art. 37** "Somme di modesto ammontare" : è stato modificato l'importo entro il quale non si procede all'emissione dell'accertamento da € 10,00 ad € 15,00;

- **art. 41** "Disposizioni transitorie" : al comma 2 è stata rettificata la denominazione del gestore da "Publiambiente S.p.A" ad "Alia S.p.A"; sono stati aggiunti i commi 3 e 4 che disciplinano la responsabilità del gestore al trattamento dei dati personali relativi alla banca dati anagrafica della popolazione del Comune di Serravalle Pistoiese;

Dato atto che gli articoli interessati alla modifica sono riportati nell'allegato al presente provvedimento quale parte integrante (Allegato 1), nel quale nella colonna di sinistra è riportato l'attuale regolamento dove le parole soppresse sono barrate, mentre nella colonna di destra è riportato il regolamento modificato con evidenziate in verde le parole aggiunte e/o modificate ;

Dato atto che, per effetto delle modifiche suddette, il testo complessivo del Regolamento per la disciplina della TARI, costituito da n. 41 articoli ed un allegato (ALLEGATO A), risulta formulato come da Allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Rilevato inoltre che le modifiche apportate al regolamento riguardano solo gli aspetti di natura tributaria e quindi gli altri obblighi previsti dalla Carta della Qualità afferenti il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani prevista dal TQRIF, non trovano la loro previsione nel regolamento perché non incidono sul rapporto tributario e saranno applicati direttamente dal Gestore, nei suoi rapporti con gli utenti (quali a mero titolo esemplificativo i tempi di risposta alle istanze dei contribuenti) in conformità alle delibere di Arera ed agli standard di servizio indicati da ATO;

Considerato che sulla base del combinato disposto degli art.13 commi 15 e 15 ter D.L.201/2011 e art.53 comma 16 L.388/2000, il regolamento in oggetto, così come modificato dalla presente delibera, una volta inserito nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale, troverà applicazione a decorrere dal 01/01/2023;

Visto il parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisto in data 21.04.2023 in ottemperanza all'articolo 239, del D.Lgs nr. 267/2000;

Vista la Deliberazione CC n. 9 del 28/03/2023 mediante la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025;

Vista la Deliberazione CC n. 10 del 28/03/2023 mediante la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2023/2025;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dall'art. 49 del citato D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Con voti favorevoli nr. 16, contrari nr. 0 ed astenuti nr. 0, resi in forma palese dai nr. 16 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di modificare il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), in riferimento agli articoli 1, 6, 8, 11, 13, 21, 22, 23, 25/bis, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37 e 41 di cui all'allegato al presente provvedimento quale parte integrante (Allegato 1), nel quale nella colonna di sinistra è riportato l'attuale regolamento dove le parole soppresse sono barrate, mentre nella colonna di destra è riportato il regolamento modificato con evidenziate in verde le parole aggiunte e/o modificate;
2. di approvare, in conseguenza delle modifiche di cui al precedente punto 1), il Regolamento per la disciplina della TARI, costituito da n. 41 articoli ed un allegato (ALLEGATO A), che assume il testo definitivo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato 2);
3. di trasmettere copia della presente deliberazione alla società Alia Servizi Ambientali Spa, a cura del Servizio proponente;
4. di dare atto che la presente delibera verrà pubblicata a cura dell'ufficio tributi sul portale del Federalismo Fiscale, nei termini di legge, al fine di consentire l'efficacia del provvedimento a decorrere dal 1° Gennaio 2023.

Con successiva votazione palese unanime, la presente deliberazione è dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4 del D. Lgs. 267/2000, al fine di consentire con la massima tempestività l'esecuzione di tutti i necessari ed obbligatori adempimenti conseguenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Comunale
Roberto Bardelli

Il Segretario Comunale
Vera Aquino
(atto sottoscritto digitalmente)